

Esecuzioni, procedure cautelari, fermi

Come massimizzare l'efficienza della riscossione coattiva degli Enti

Relatori:

- **Avv. Marco Sarteschi**

13 novembre 2023



Scuola
iFEL
in collaborazione con

1) Pignoramenti mobiliari presso il debitore; adempimenti del Funzionario Responsabile della riscossione ex art. 1 comma 793 l. 160/2019

Art. 4 d.l. 209/2002 conv. con l. 265/2002

2 septies. Ai fini di cui al comma 2 sexies il Sindaco o il Concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al r.d. 639/1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112.

Art. 1 comma 793 l. 160/2019

- Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

L'ESPROPRIAZIONE FORZATA

«In diritto si definisce espropriazione forzata un procedimento esecutivo, di natura coattiva, diretto a sottrarre al debitore determinati beni, pignorabili, parte del suo patrimonio, convertendoli in denaro con la vendita ai pubblici incanti, o altre procedure, al fine di soddisfare il creditore precedente, in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni stabilita all'articolo 2740 del codice civile.»

Principali adempimenti Funzionario Responsabile della Riscossione

- 1) verifica dei titoli esecutivi per i quali procede
- 2) qualificarsi e informare il debitore dei motivi dell'accesso rammostrando i titoli per i quali si procede
- 3) sospendere l'esecuzione in caso di dimostrazione del pagamento del debito precedente all'accesso oppure del contestuale pagamento, dandone atto a verbale
- 4) redazione del verbale di pignoramento descrivendo i beni pignorati e la loro valutazione e in caso di particolare difficoltà nella valutazione si può ricorrere a un soggetto estimatore
- 5) asporto del bene (sconsigliato)
- 6) intervento dell'Istituto vendite ex art. 71 dpr 602/1973 (consigliato)
- 7) in caso di accesso impossibile o di mancanza di beni che possono essere venduti con profitto occorre redigere verbale di pignoramento negativo indicandone le cause.

ESPROPRIAZIONE MOBILIARE

ARTICOLO. 11 R.D 639/1910

(ARTICOLO ESPRESSAMENTE RICHIAMATO DALL'ART. 1 COMMA 793 DELLA LEGGE 160/2019)

Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti pignorati sono venduti al miglior offerente, ancorché l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'incaricato della riscossione non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.

Titolo II dpr 602/1973

- ARTICOLO 52

PROCEDIMENTO DI VENDITA

- ARTICOLO 53

CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO E CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

- ARTICOLO 56

DEPOSITO DEGLI ATTI E DEL PREZZO

- ARTICOLO 61

ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER PAGAMENTO DEL DEBITO

Titolo II dpr 602/1973

- ARTICOLO 62

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI BENI PIGNORABILI

- ARTICOLO 63

ASTENSIONE DAL PIGNORAMENTO

- ARTICOLO 64

CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI

- ARTICOLO 65

NOTIFICA DEL VERBALE DI PIGNORAMENTO

Titolo II dpr 602/1973

- ARTICOLO 66

AVVISO DI VENDITA DEI BENI PIGNORATI

- ARTICOLO 68

PREZZO BASE DEL PRIMO INCANTO

- ARTICOLO 69

SECONDO INCANTO

- ARTICOLO 70

BENI INVENDUTI

- Stante la possibilità di agire sul territorio nazionale conviene applicare l'art. 71 dpr 602/1973 che consente di utilizzare l'Istituto vendite del Tribunale competente per territorio

2) l'applicazione dell'art. 75bis dpr 602/1973 in attesa dell'accesso alla Banca Dati prevista dall'art.1 comma 791 l. 160/2019 così come modificato dall'art. 17bis del d.l. 76/2020 conv. con l. 120/2020

○ Art. 1 comma 791 l. 160/2019 come modificato dall'art. 17 bis d.l. 76/2020 conv. con l. 120/2020

791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

- a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate; (4)
- b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

○ Art. 75bis dpr 602/1973

Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72 bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16 commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Elenco istituti bancari che forniscono dati completi

- 1)unicredit
- 2)Credit Agricol
- 3) Intesa San Paol
- 4) Banca Generali
- 5) Credem
- 6)Banca Mediolanum
- 7) Monte dei Paschi

3) Pignoramento presso terzi; crediti pensionistici e pignoramento crediti aventi altra natura

- Art. 72 dpr 602/1973

L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Pignoramento presso terzi; crediti pensionistici e pignoramento crediti aventi altra natura

○ Art. 72bis dpr 602/1973

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545 commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (2)

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2. (1)

Pignoramento presso terzi; crediti pensionistici e pignoramento crediti aventi altra natura

○ Art. 72 ter dpr 602/1973

Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9 r.d. 639/1910

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore però può valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

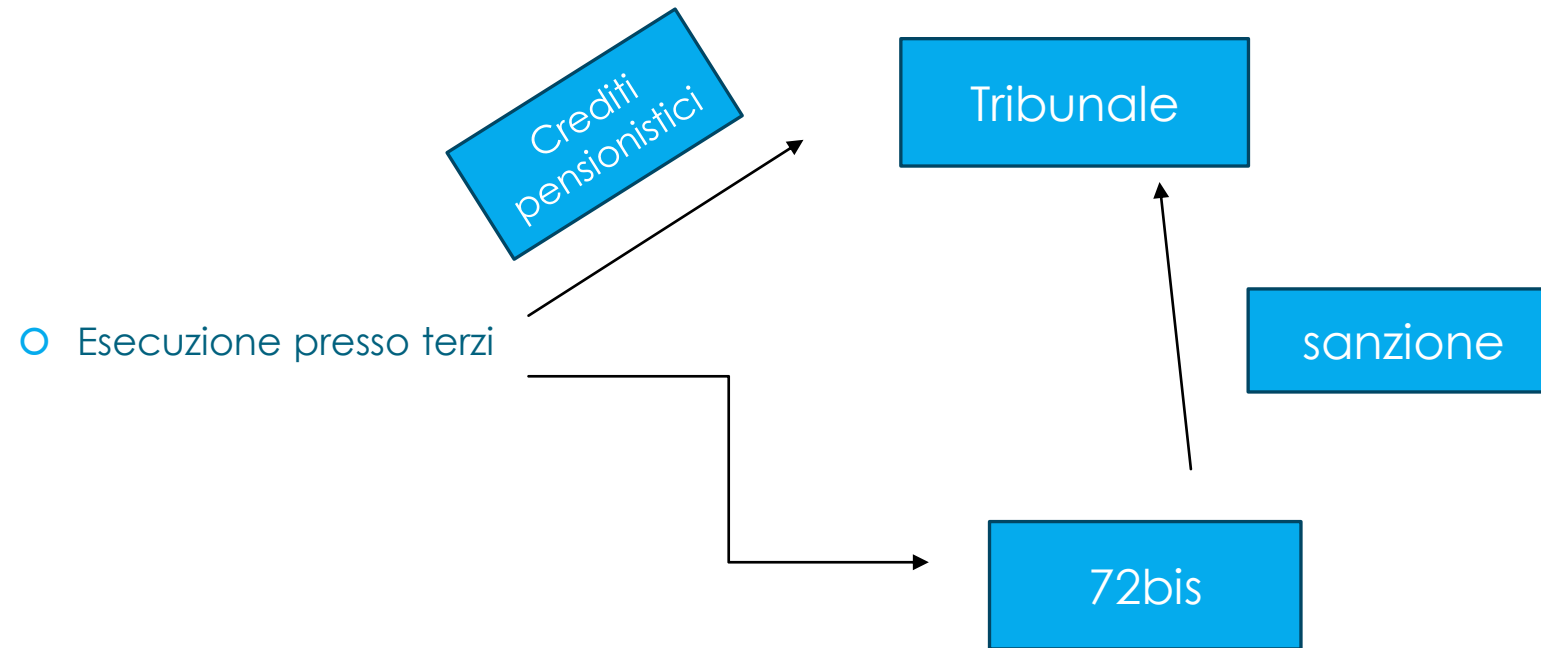
Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si farà dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.

Pignoramento presso terzi

- **Pignoramento crediti pensionistici** → La legge 142/2022, di conversione del decreto Aiuti bis, ha elevato da 750 a 1.000 euro il limite per l'impignorabilità delle pensioni. Se al 22 settembre 2002 l'ordinanza di assegnazione all'Inps non è stata ancora notificata, il pignoramento avverrà tenendo conto del nuovo limite di 1000 euro
- **Pignoramento conto corrente (art. 491 cpc)** → Quando le somme sono state accreditate prima della notifica del pignoramento, la giacenza sul conto corrente ove viene accreditato lo stipendio o la pensione può essere pignorata solo per la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale. Per il 2023 l'assegno sociale è pari a 503,27 euro, di conseguenza il limite è di 1.509,81 euro. Sarà, invece, pignorabile la somma eccedente.

Tribunali che considerano l'efficacia del titolo esecutivo pari a 90 giorni

- Tribunale di Varese
- Tribunale di Busto Arsizio
- Tribunale di Bergamo
- Tribunale di Vercelli



Fermo amministrativo

- ARTICOLO 86 DPR 602/73
fermo di beni mobili e immobili

Decorso inutilmente il termine (60 giorni) di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. (2)

2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. (4)

Fermo amministrativo

- Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto dei Ministri dell'interno e dei lavoratori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
- RECENTE DOTTRINA

La nuova formulazione dell'art. 214, commi 1 e 8 del Cds, porta ad escludere che la sanzione si applichi a chi circola con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall'art. 86 del DPR 29 settembre 1973, 620.

Infatti, la persona che circola non l'effettivo responsabile dell'illecito configurato dalla riforma del citato art. 214. Di fatto, oggi, i rigori dell'articolo in menzione possono essere applicati solo alla persona che ha assunto formalmente la custodia.

Pertanto, poiché nella procedura di fermo fiscale non c'è nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale

ARTICOLO 214 CDS COMMA 8

Fermo amministrativo del veicolo

(MODIFICATO DALLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 31.12.2020 CON DECORRENZA DAL 01.01.2021)

Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Decreto legge n. 203 del 2005 articolo 3 (STANTE LA MANCATA REALIZZAZIONE COMMA 4 DELL'ART. 86 DPR 602/1973 IL LEGISLATORE E' INTERVENUTO CON IL DECRETO LEGGE IN OGGETTO)

Decreto legge n. 203 del 2005, articolo 3, ha disposto, poi, che «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86, si interpreta nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministero delle finanze 7 settembre 1998, n. 503»

CORTE DI CASSAZIONE 13738/2017

CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE 15354/2015

5) Ipoteca ex art. 77 dpr 602/1973: brevi cenni storici, descrizione dell'istituto e applicazioni pratiche

○ Art. 77 dpr 602/1973

Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un' importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.

Definizione di ipoteca

- Diritto reale di garanzia, costituito a favore di un creditore, su beni o su diritti relativi a immobili o mobili registrati di proprietà del debitore, o di un terzo che lo garantisca, al fine di assicurare, in caso di insolvenza, con la vendita forzata dei medesimi l'adempimento di una obbligazione.

ipoteca

- Utilizzo come garanzia in sostituzione della fideiussione a prima richiesta
- Vantaggi per il debitore

6) Pignoramento immobiliare: prima e dopo il decreto del Fare e interventi nelle esecuzioni immobiliari

○ D.l. 69/2013 art. 52

Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

Lett. a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

...

Lett. b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Art. 76 dpr 602/1973 : Espropriazione immobiliare

○ Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

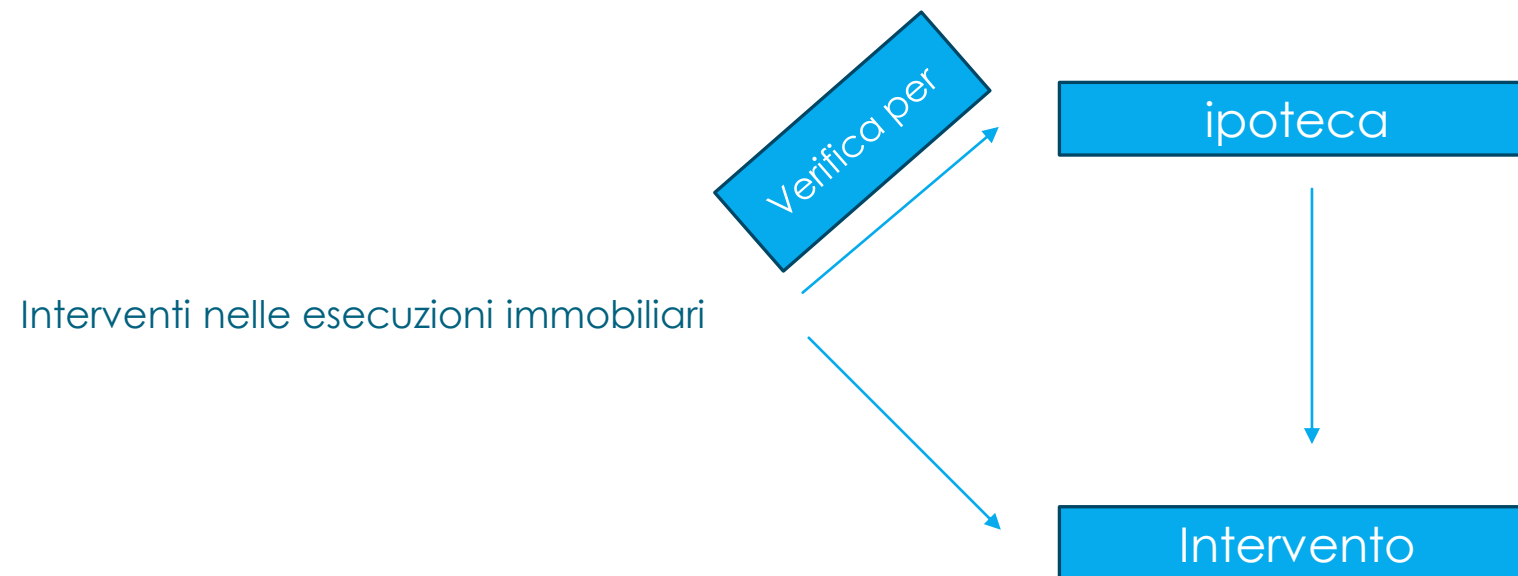
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

α-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell' articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

Esecuzioni immobiliari



Grazie per l'attenzione

Avv. Marco Sarteschi
Mail: marco.sarteschi@gmail.com

A cura di
Scuola IFEL
formazione@fondazioneifel.it
elearning.fondazioneifel.it